

Operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie

Anche nel 2013 la FINMA si è occupata in modo approfondito dei rischi giuridici e di reputazione cui sono esposte le banche svizzere a seguito delle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. Mentre sul piano politico sono state create le condizioni quadro per una soluzione con gli Stati Uniti, una prospettiva analoga non è ancora in vista per altri paesi come Germania e Francia.

Nel momento in cui una banca svizzera offre i propri servizi finanziari a clienti domiciliati all'estero, così come a clienti in Svizzera con attinenze all'estero, essa entra automaticamente in contatto con il diritto estero. Le leggi svizzere in materia di mercati finanziari non esigono esplicitamente che gli istituti finanziari assoggettati alla FINMA debbano ottemperare al diritto estero; allo stesso modo, ai sensi del diritto svizzero non è ad oggi fatto divieto alle banche di raccogliere capitali non dichiarati.

Da anni un tema di scottante attualità per la FINMA

Gli assoggettati a vigilanza sono tuttavia tenuti a individuare, limitare e sorvegliare i rischi giuridici e di reputazione, predisponendo un efficace sistema di controllo interno. Questo obbligo comprende anche i rischi derivanti dalle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, ivi incluse le tematiche di natura fiscale. A tale riguardo, la FINMA ha pubblicato nel 2010 un documento di posizione e nel 2012 una raccolta complementare di domande e risposte sotto forma di FAQ. Da diversi anni la FINMA si occupa intensamente di questa problematica anche nell'ambito dei suoi colloqui di vigilanza. Tra i temi affrontati vi sono tra l'altro lo scioglimento dei rapporti d'affari con i clienti titolari di capitali potenzialmente non dichiarati e l'accettazione di tali clienti da parte di altri istituti.

Liberatoria per il passato

Il 1° gennaio 2013 sono entrati in vigore gli accordi bilaterali con Austria e Gran Bretagna, i quali prevedono una regolarizzazione fiscale del passato e un'imposta alla fonte con effetto liberatorio per i clienti bancari esteri. Non è invece stato possibile giungere a una soluzione praticabile con la Germania, in quanto nel dicembre 2012 il Parlamento di Berlino ha bocciato un accordo in tal senso.

In paesi quali Stati Uniti, Germania o Francia, i singoli contribuenti hanno la possibilità di sporgere un'autodenuncia per regolarizzare la propria situazione fiscale. I clienti che non si avvalgono di questa opzione possono esporsi ad azioni di natura penale. Le banche ne sarebbero interessate indirettamente, in quanto il servizio di questi clienti potrebbe essere spesso interpretato come un atto di complicità.

Indagini presso oltre 20 istituti

Anche nel 2013 la FINMA ha disposto per diversi istituti la conduzione di una verifica interna indipendente su singoli comparti delle rispettive operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. Nel complesso, la FINMA ha ordinato lo svolgimento di tali indagini per oltre 20 istituti. Nei confronti di otto di essi sono stati attuati procedimenti di *enforcement* in relazione ad attività di gestione patrimoniale a livello transfrontaliero. Ove necessario, la FINMA ha disposto provvedimenti mirati volti al ripristino dell'ordine legale.

Procedimenti e lettere concernenti la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile nei confronti di persone fisiche

In occasione dell'apertura di procedimenti di *enforcement* a carico di persone fisiche, la FINMA adotta sostanzialmente un approccio di cautela, in linea con la sua politica in materia di *enforcement*²¹ pubblicata a dicembre 2009 e aggiornata a novembre 2011. Nella fattispecie, la FINMA si concentra *in primis* sulla rimozione delle irregolarità accertate presso gli istituti assoggettati a vigilanza. Alla luce del sospetto di gravi violazioni di obblighi in relazione a operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, sono stati avviati procedimenti di *enforcement* nei confronti di singole persone. La FINMA è inoltre pronta ad avviare procedimenti analoghi a carico di ulteriori soggetti qualora questi intendano

²¹ Cfr. http://www.finma.ch/sanktionen/enforcement/Documents/pl_enforcement_20111110_i.pdf.

rivestire nuovamente una funzione che richiede una garanzia di un'attività irreprensibile presso un assoggettato a vigilanza. Conformemente alla propria prassi, la FINMA ha quindi emesso nei confronti di queste persone delle cosiddette lettere concernenti la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile.²²

In altri casi la FINMA ha prestato assistenza amministrativa a favore di autorità estere, ha condotto controlli in loco nell'ambito delle sue attività di vigilanza oppure, in funzione della fattispecie e dell'interesse d'indagine, si è limitata al ruolo di osservatrice.

Sviluppi nei rapporti con gli USA

La controversia fiscale con gli USA ha impegnato in misura notevole non solo la FINMA, ma anche il mondo politico. Dopo intense trattative con il Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ), nella primavera 2013 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento la cosiddetta *Lex USA*, che avrebbe dovuto consentire a ogni banca interessata di sanare la propria situazione nei confronti del DoJ. Dopo che la *Lex USA* è stata bocciata il 19 giugno 2013 in seno al Consiglio nazionale, il 29 agosto 2013 il Consiglio federale e il DoJ hanno sottoscritto una dichiarazione comune volta alla risoluzione della controversia fiscale delle banche con gli Stati Uniti. Contestualmente, il DoJ ha pubblicato un programma in base al quale le banche interessate, in funzione della propria situazione individuale, possono richiedere presso il DoJ il patteggiamento di un *Non-Prosecution Agreement*²³ oppure il rilascio di una *Non-Target Letter*²⁴.

Il programma statunitense è accessibile a tutte le banche svizzere e la sua decorrenza è scaglionata nel tempo. Un'eccezione è costituita da quelle banche nei confronti delle quali il DoJ aveva già precedente-

mente avviato inchieste penali (categoria 1). Le banche della categoria 2 che devono presumere di aver probabilmente violato il diritto statunitense hanno potuto richiedere entro il 31 dicembre 2013 presso il DoJ un *Non-Prosecution Agreement*, in base al quale dovranno fornire al DoJ informazioni circa le proprie relazioni con i clienti statunitensi, ma non i nominativi degli stessi. Gli istituti di categoria 2 dovranno inoltre pagare una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà definito in funzione del valore complessivo dei valori patrimoniali statunitensi non dichiarati e della data di apertura dei conti. Per fare fronte agli impegni in materia di trasmissione delle informazioni, le banche potranno richiedere al Consiglio federale il rilascio di apposite autorizzazioni individuali ai sensi dell'art. 271 CP. Le banche che non ritengono di aver perpetrato alcuna violazione del diritto fiscale statunitense (categorie 3 e 4) potranno invece richiedere tra il 1° luglio 2014 e il 31 ottobre 2014 presso il DoJ il rilascio di una *Non-Target Letter*.


²² Cfr. glossario, pag. 112.

²³ Cfr. glossario, pag. 113.


²⁴ Cfr. glossario, pag. 113.

In sintesi

La problematica degli affari *cross-border* – sviluppi in relazione agli USA



I rischi nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie con gli USA si sono materializzati dal 2008. A partire da questa data, la FINMA ha monitorato i rischi giuridici, fortemente aumentati, nelle operazioni *cross-border* con gli Stati Uniti. Dal 2010 la FINMA ha condotto diverse indagini e procedimenti in questo ambito. Grazie al programma del Dipartimento di giustizia statunitense, dall'agosto 2013 sussiste la possibilità, per le banche interessate, di risolvere la problematica in maniera regolamentata.



²⁵ Cfr. Rapporto breve della FINMA «Untersuchung der EBK des grenzüberschreitenden Geschäfts der UBS AG mit Privatkunden in den USA» (in tedesco) (<http://www.finma.ch/d/aktuell/Documents/kurzbericht-ubs-x-border-20090218-d.pdf>).

²⁶ Cfr. «Posizione della FINMA sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie» (http://www.finma.ch/i/finma/publikationen/Documents/positionspapier_rechtsrisiken_i.pdf).

²⁷ Cfr. FAQ «Rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie» (<http://www.finma.ch/i/faq/beaufsichtigte/pagine/faq-grenzueberschreitendes-geschaefit.aspx>).

²⁸ Cfr. Comunicazione FINMA 50 (2013) «Das US-Programm zur Bereinigung des Steuerstreits der Schweizer Banken mit den Vereinigten Staaten» (in tedesco) (<http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/67/finma-mitteilung-50-2013-d.pdf>).

²⁹ Cfr. Comunicazione FINMA 56 (2014) «Das US-Programm zur Bereinigung des Steuerstreits der Schweizer Banken mit den Vereinigten Staaten – Erwartungen der FINMA» (in tedesco) (<http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/73/finma-mitteilung-56-2014-d.pdf>).